

Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del nostro Comune

Il Consiglio comunale di Gordola, richiamati gli art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 2017, artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 107, 186 e segg. della Legge Organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nonché la Legge sulla protezione dei dati personali del 09 marzo 1987 (LPDP)

risolve:

Art. 1. Norme generali

Le basi legali del presente Regolamento sono l'art. 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), il relativo Regolamento di applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP) e la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDpol).

Art. 2. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina:

- l'impiego di videocamere di sorveglianza e di apparecchi fotografici fissi o semovibili sul territorio comunale;
- l'elaborazione, ossia la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la trasmissione e la distruzione dei dati personali;
- la durata di conservazione dei dati personali;
- la responsabilità degli organi comunali competenti che elaborano o fanno elaborare i dati personali;
- la protezione dei dati personali;
- il Municipio emana una specifica Ordinanza in materia.

Art. 3 Definizioni

- Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

- Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3. Scopo

1. La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire e reprimere reati ed infrazioni contro persone o beni.
2. La videosorveglianza dei beni amministrativi comunali in senso stretto (quali autosili, campi sportivi, ecocentri, cimiteri, ecc) ha lo scopo di garantire la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo determinato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5 Principi

1. I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per scopi che, secondo la buona fede, sono incompatibili con quelli per i quali originariamente sono stati raccolti.
2. L'elaborazione dei dati personali deve essere idonea e necessaria all'adempimento del compito legale.
3. Gli organi competenti comunali garantiscono a chiunque l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali

Art. 6 Impiego

1. Il Municipio decide l'impiego, l'ubicazione e gli organi comunali competenti per la videosorveglianza.
2. La videosorveglianza non deve violare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, in particolare i diritti della personalità e della sfera privata.

Art. 7 Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate al pubblico.

Art. 8 Conservazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo necessario per rilevare eventuali violazioni di legge.
2. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa che non sono estratte devono essere cancellate entro 100 giorni, mentre quelle di apparecchi fotografici e semovibili entro 10 giorni.
3. È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni da parte del Comune in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 9 Trasmissione a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
3. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati personali registrati su indicazione o richiesta della autorità competenti.

Art. 10 Responsabilità

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali".

Art. 11 Protezione dei dati personali

1. Il Municipio, e per esso gli organi comunali competenti, adotta appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LDPD) e del relativo Regolamento di Applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP)

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Art. 13 Abrogazione

È abrogato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune del 06 ottobre 2008

PER IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Il Sindaco:

Il Segretario:

Fto. Damiano Vignuta

Fto. Fabio Lonni

Adottato dal Consiglio comunale il 03 febbraio 2020

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali, il 17 aprile 2020